



Ord. N.

Prot.

OGGETTO: combustione controllata all'aperto del materiale agricolo e forestale non pericoloso risultante da sfalcio, potature o altra attività di manutenzione ordinaria

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto e pulizia dei terreni agricoli e/o boschivi contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi e consente l'eliminazione di accumuli di residui vegetali che, in caso di forti piogge, possono determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- sul territorio sono presenti numerose aree adibite a coltivazioni agricole, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi e non accessibili con mezzi di trasporto, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al conferimento dei residui agricoli nell'apposito centro di smaltimento;
- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto l'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis il "materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse" precisando che: "di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e nello specifico:

- a) l'articolo 183 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci, e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute umana;
- c) l'articolo 256 bis comma 6-bis;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n.353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, favorendo le potature dei residui agricoli e la loro eliminazione al fine di prevenire rischi per l'ambiente, fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e locale in materia di prevenzione degli incendi;

ORDINA

1. **E' consentita la combustione controllata all'aperto del materiale agricolo e forestale non pericoloso risultante da sfalcio, potature o altra attività di manutenzione ordinaria** alle condizioni riportate nella seguente ordinanza e deducibili dalle norme comunitarie, nazionali e locali applicabili in materia, **esclusivamente laddove non sia possibile smaltire il materiale stesso attraverso metodologie maggiormente rispettose dell'ambiente come - ad esempio - il compostaggio, la triturazione in loco o non risulti agevole il conferimento presso l'apposito centro di smaltimento dei residui vegetali.**
2. La combustione del materiale - **che deve essere adeguatamente essiccato** - deve avvenire **solo nel luogo di produzione, in campo aperto e per quantitativi non superiori a tre metri steri (1 st. = 1 mc) per ettaro al giorno;**
3. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata **avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia di sicurezza libera da residui vegetali e altro materiale infiammabile e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento**, nonché munendosi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi di fiamme;
4. E' fatto obbligo a chi procede alla combustione di osservare un'adeguata distanza di sicurezza dalle persone, dai beni mobili o immobili propri o di terzi e di avere cura affinché non sia arrecato danno e disturbo a terzi anche attraverso l'immissione di fumi;
5. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante ed adeguata vigilanza da parte del proprietario del luogo di bruciatura, del conduttore dello stesso o loro delegato;
6. Le operazioni di bruciatura saranno possibili **nel periodo 1 ottobre - 30 aprile nelle sole giornate di LUNEDI' dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e SABATO dalle ore 05:00 alle ore 08:00**, fatte salve le disposizioni seguenti che potrebbero estendere il periodo di divieto;
7. La Polizia Locale e gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati del controllo per l'esatta osservanza delle disposizioni della presente ordinanza che, se disattese, comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 150,00 in caso di prima contravvenzione;
 - € 300,00 in caso di elevazione di contravvenzione a soggetto già sanzionato;
8. **E' sempre vietata l'accensione di fuochi:**
 - in prossimità delle principali arterie di comunicazione stradale;
 - nelle aree boschive come individuato ai sensi della Legge Quadro sugli incendi boschivi;
 - nelle giornate ventose;
 - nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati da Regione Lombardia.

Il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli o forestali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali;

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle forme e termini di Legge;

DISPONE

La presente ordinanza revoca e sostituisce le precedenti in materia e verrà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Blevio.

Blevio, 24 settembre 2014

IL SINDACO
Alberto Trabucchi